

## REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 <sup>(2)</sup> è applicabile.

(2) Alla luce dei pareri scientifici sullo stato delle risorse nella ZEE mauritana e, in particolare, dei risultati del quarto e quinto gruppo di lavoro dell'Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e la pesca (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches — IMROP) e del gruppo di lavoro scientifico congiunto, e tenuto conto delle conclusioni formulate in occasione della commissione mista del 10 settembre 2004 e del 15 e 16 dicembre 2004, le due parti hanno deciso di modificare le attuali possibilità di pesca.

(3) Tali modifiche, che hanno formato oggetto di uno scambio di lettere, riguardano una riduzione temporanea dello sforzo di pesca per la categoria di pesca dei cefalopodi (categoria 5), l'istituzione di un secondo periodo di fermo biologico di un mese per la pesca demersale, l'aumento del numero di tonniere con lenze a canna e di pesche-

recci con palangari derivanti (categoria 8) nonché di pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica (categoria 9).

(4) È nell'interesse della Comunità approvare tali modifiche.

(5) Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca così modificate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006 <sup>(3)</sup>.

## Articolo 2

A seguito delle modifiche indicate nello scambio di lettere, le nuove possibilità di pesca per le categorie «tonniere con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti» (scheda tecnica n. 8 del protocollo) e «pescherecci congelatori per traino adibiti alla pesca pelagica» (scheda tecnica n. 9) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca	Stato membro	Stazza/Numero di navi utilizzabili
Tonniere con lenze a canna Pescherecci con palangari derivanti (unità)	Spagna	20 + 3 = 23
	Portogallo	3 + 0 = 3
	Francia	8 + 1 = 9
Pelagici (unità)		15 + 10 = 25

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 128.

<sup>(3)</sup> GU L 48 del 18.2.2006, pag. 24.